

LEGGI E CONTRATTI filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simoneschi, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nyrance Mosci e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano; Saverio Negro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

Un sistema pensionistico privo di equità e irrazionale

NINO RAFFONE

ritto alla pensione si matura dopo soli 20 anni di servizio. Questo differente trattamento è del tutto inconcepibile sul piano razionale, e comunque inaccettabile moralmente. Se occorrono 35 anni di contributi per costituire una posizione assicurativa nel settore privato, ed anzi sempre più forti sono le pressioni perché si allungano questo termine, c'è da chiedersi in base a quali calcoli sia invece possibile concedere la pensione a chi ha lavorato solo 20 anni.

Ancor più rimarcata è poi la differenza per il personale femminile. Alle dipendenti pubbliche, sposate o con prole, lo Stato graziosamente dona un aumento di 5 anni del periodo di servizio, per cui le stesse possono chiedere il pensionamento dopo 15 anni di effettivo servizio. Questa concessione viene solitamente giustificata con i valori della famiglia e della maternità, che devono trovare opportuna tutela. Siamo perfettamente d'accordo che questi valori debbano ricevere particolare protezione, ma riteniamo che dover sottolineare con forza che proprio perché si tratta di valori non possono essere attribuiti solo ad una categoria di lavoratori. La distinzione fra le due categorie suscita forti dubbi di incostituzionalità.

3) Le ritenute contributive poste a carico dei lavoratori privati sono più alte di quelle pagate dai dipendenti pubblici.

4) Il lavoratore privato che va in pensione dopo 35 anni di lavoro riceve un trattamento pari al 70%, calcolato sulla media retributiva dei migliori 3 anni dell'ultimo quinquennio di lavoro. Se poi il dipendente privato continua a lavorare sino a 40 anni di attività,

riceverà l'80% della retribuzione calcolata come sopra. Il dipendente pubblico invece, ove lavorasse per 40 anni, riceverebbe il 94,4% dell'ultimo stipendio. Nella ipotesi di pensionamento al minimo (cioè dopo 20 anni di servizio, di cui 5 se del caso regalati alle lavoratrici madri o coniugate) riceverà proporzionalmente la metà di quanto indicato precedentemente.

Sul piano della razionalità è difficile trovare qualche giustificazione a queste differenze, che sempre più vengono percepite dalla coscienza collettiva come situazione di privilegio.

Se si aggiunge poi che le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono mediamente più alte di quelle dei lavoratori privati, in particolare dei salari operai, è inevitabile che il ri-

sultato finale, ossia la pensione, sia nettamente più alta per gli ex dipendenti pubblici. Si consideri a questo proposito che le pensioni che possiamo definire normali (ossia depurate da quelle degli appartenenti alle categorie che hanno istituti autonomi di previdenza) si collocano nella fascia tra 500 e 800 mila lire per ben il 50% dei dipendenti privati e per il 10% dei dipendenti pubblici; nella fascia tra 800 mila e 1 milione per il 30% dei dipendenti privati e il 28% dei pubblici; nella fascia oltre il milione si colloca invece solo il 20% dei dipendenti privati e ben il 62% dei dipendenti pubblici.

Una Repubblica fondata sul lavoro dovrebbe cominciare a chiedersi se non sia il caso di rendere più omogenei questi trattamenti.

Nessuno si sogna di sostenere che le pensioni, e così pure le retribuzioni, debbono essere uguali, ma si può ben affermare che le differenze devono discendere dalla diversa capacità professionale e dall'anzianità di servizio, e non invece da altre artificiali distinzioni. È indubbio che certe situazioni sono più facilmente criticabili che risolverle; ma è altrettanto sicuro che una riforma dell'intero sistema pensionistico ispirata a criteri di equità e di comune razionalità non può prescindere dall'affrontare anche i problemi spinosi con la consapevolezza che nessuna modifica è indolore.

L'orientamento assolutamente prevalente è nel senso di ritenere computabile il predetto emolumento, in applicazione delle norme del Cnl dei metalmeccanici che assicurano al dipendente assente per malattia o infortunio un trattamento pari all'intera retribuzione globale.

Con quest'ultima espressione si intende all'evidenza il trattamento complessivo di ogni elemento retributivo avente caratteristiche di continuità (si veda Cass. 10/2/1987 n. 1449; Cass. 6/10/1988 n. 5421; Pret. Torino 14/11/1989 n. 7089). Poiché, come è confermato dalla lettera, l'indennità di malattia è massiccia, non resta che consigliare agli interessati di ricorrere al Pretore del lavoro competente.

risponde ENZO MARTINO

Il trattamento di malattia e infortunio per i turnisti

ne collettiva dei principali settori industriali prevede la concessione di una particolare indennità, di solito denominata «maggiorazione per il lavoro notturno», per le ore di lavoro notturno effettuate, a turni avvicendati o meno.

Se tale maggiorazione viene corrisposta continuativamente, essa costituisce a tutti gli effetti una parte integrante della retribuzione del dipendente, e con-

sequentemente va considerata agli effetti del computo dell'indennità di anzianità maturata al momento dell'entrata in vigore della legge 297/82, del trattamento di fine rapporto maturato successivamente all'entrata in vigore di tale legge, della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività. Tutto ciò è pacifico in giurisprudenza quantomeno nel settore metalmeccanico, mentre negli altri

settori, prima di dare risposte certe, è opportuna una disamina analitica ed approfondita dei vari Cnl.

Il problema dell'incidenza della maggiorazione si è posto peraltro, in termini giuridicamente non molto dissimili, anche per il trattamento in caso di malattia non sul lavoro, nonché in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

sultato finale, ossia la pensione, sia nettamente più alta per gli ex dipendenti pubblici. Si consideri a questo proposito che le pensioni che possiamo definire normali (ossia depurate da quelle degli appartenenti alle categorie che hanno istituti autonomi di previdenza) si collocano nella fascia tra 500 e 800 mila lire per ben il 50% dei dipendenti privati e per il 10% dei dipendenti pubblici; nella fascia tra 800 mila e 1 milione per il 30% dei dipendenti privati e il 28% dei pubblici; nella fascia oltre il milione si colloca invece solo il 20% dei dipendenti privati e ben il 62% dei dipendenti pubblici.

Una Repubblica fondata sul lavoro dovrebbe cominciare a chiedersi se non sia il caso di rendere più omogenei questi trattamenti.

Nessuno si sogna di sostenere che le pensioni, e così pure le retribuzioni, debbono essere uguali, ma si può ben affermare che le differenze devono discendere dalla diversa capacità professionale e dall'anzianità di servizio, e non invece da altre artificiali distinzioni. È indubbio che certe situazioni sono più facilmente criticabili che risolverle; ma è altrettanto sicuro che una riforma dell'intero sistema pensionistico ispirata a criteri di equità e di comune razionalità non può prescindere dall'affrontare anche i problemi spinosi con la consapevolezza che nessuna modifica è indolore.

L'orientamento assolutamente prevalente è nel senso di ritenere computabile il predetto emolumento, in applicazione delle norme del Cnl dei metalmeccanici che assicurano al dipendente assente per malattia o infortunio un trattamento pari all'intera retribuzione globale.

Con quest'ultima espressione si intende all'evidenza il trattamento complessivo di ogni elemento retributivo avente caratteristiche di continuità (si veda Cass. 10/2/1987 n. 1449; Cass. 6/10/1988 n. 5421; Pret. Torino 14/11/1989 n. 7089). Poiché, come è confermato dalla lettera, l'indennità di malattia è massiccia, non resta che consigliare agli interessati di ricorrere al Pretore del lavoro competente.

Più trasparenti le pensioni di Inps e Tesoro (una proposta)

Vorrei conoscere i meccanismi di calcolo degli adeguamenti operati dall'Inps all'inizio di ogni anno sulle pensioni superiori al minimo degli ex lavoratori dipendenti, per quanto attiene la dinamica salariale e la dinamica costo vita (scala mobile) e relativi conguagli, considerato che il secondo elemento è presuntivo.

Sul primo punto (dinamica salariale) in particolare vorrei sapere su quale quota della pensione si applica la percentuale di aumento e come si determina tale percentuale (la mia è una pensione categoria TT, fondo speciale telefonici, decedenza febbraio 1989).

Sul secondo punto (dinamica costo vita) vorrei conoscere come si determinano le variazioni percentuali di aumento e gli scaglioni pensionistici sui quali si applicano, che l'Inps pubblicizza ogni anno (per il 1990 dal 1° maggio 2,5% fino a lire 969.000; del 2,25% sulla parte di pensione compresa tra questa cifra e 1.453.000; dell'1,875% sulla parte eccedente 1.453.000. Dal 1° novembre 1,9% fino a 997.200; dell'1,71% sulla parte di pensione compresa tra questa cifra e 1.489.000; dell'1,425% sulla parte eccedente 1.489.000).

Chiedo ancora, se è possibile promovere una qualche azione per indurre l'Inps ad emettere certificati (mod. O/bis M) più leggibili, di quelli attuali in maniera che ogni interessato possa verificare la propria posizione.

Su tali certificati, insomma, l'Inps dovrebbe in successione indicare: a) lo scarto percentuale tra gli importi presuntivi di scala mobile accreditati l'anno precedente e quelli reali accertati alle scadenze di maggio e novembre e conseguente conguaglio per il periodo maggio-dicembre; b) l'ammontare aggiornato della pensione al 31-12 dell'anno precedente per effetto del punto a); c) l'incremento applicato dal 1° gennaio, alla pensione: ag-

PREVIDENZA Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

giornata, per dinamica salariale specificando anche su quale parte di essa è stato colato; d) le percentuali presuntive di incremento per scala mobile, e conseguenti importi, d-i mesi di maggio e novembre dell'anno di riferimento.

Solo così, penso, si renderebbero trasparenti gli attuali incongrui e indecifrabili modelli O/bis M, senza costringere gli interessati ad attingere notizie alle fonti più disparate - quasi sempre a loro volta incomplete e non chiare - per soddisfare il loro diritto a sapere e a capire.

D. L. A. Campobasso

Cercheremo di rispondere ai diversi quesiti posti, assicurando che anche da parte nostra si ritiene necessario che l'Inps (e ancor più il Tesoro per statali, enti locali, ecc.) rendano più comprensibili i mandati di pagamento delle pensioni. Risulta, per altro verso, che i patronati sindacali e il sindacato pensionati lo stanno chiedendo da tempo. Questo non può significare però, che in ogni mandato di pagamento siano pubblicate le norme di legge che regolano la materia con relative specificazioni. Occorrerebbero mandati di pagamento con numeri onici allegati. Basti tenere conto che le pubblicazioni specializzate del sindacato pensionati e dei patronati sindacali per fornire questi dati coprono pagine intere più volte nel corso d'anno.

Venendo alle questioni poste dobbiamo innanzitutto ricordare che nella proposta di legge del Pci e nelle rivendicazioni sindacali si richiede una modifica del congegno della dinamica salariale in quanto non corrisponde più, da tempo, agli obiettivi per cui fu istituito. Il congegno vigente prevede che dalla percentuale di incremento medio annuale delle retribuzioni venga detratta la percentuale di incremento del costo-vita. Il congegno sarebbe valido se per ogni 1 per cento di

variazione del costo-vita i lavoratori percepissero l'1% di aumento delle retribuzioni. I lavoratori invece, col congegno della indennità di contingenza quando scatta l'1% del costo-vita pretendono, e hanno ragione, che il congegno fondamentale per la quale il congegno retributivo è zero o poco più di zero, da diversi anni.

Sul punto «dinamica costo-vita» va ricordato che, in caso d'anno, per i pensionati, vengono assicurate a maggio e a novembre, delle quote presuntive (elaborate di concerto dal ministro del Lavoro e dal ministro del Tesoro) su quelle che presumono essere le variazioni del costo-vita nei semestri presi a base, ritenendo poi alle operazioni il conguaglio di fine anno, l'aumento di quanto spetta in rapporto alle variazioni effettive che l'istat registrerà nei rispettivi semestri. Le quote da indicare sono quelle assicurate in via presuntiva in corso d'anno.

Facciamo l'esempio riferito al maggio 1990: il 2,5% rappresenta la quota di variazione presunta per il semestre ottobre 1989-aprile 1990 (rispetto al semestre precedente). Tale percentuale è assegnata sugli importi di pensione sino al doppio del trattamento minimo del Pcid, poi da pensionati lavoratori dipendenti (cioè lire 496.570 per 2); per gli importi superiori a lire 993.000, sino a lire 1.453.500, sino a lire 1.453.500 (triplo del trattamento minimo) sarà assegnato il 2,25% (90% del 2,5%) mentre sulle quote eccedenti lire 1.453.500 sarà assegnato l'1,875% (75% del 2,5%).

Analogo criterio sarà assunto per lo scarto di novembre, tenendo conto che in base al calcolo presuntivo il trattamento minimo sarà: lire 496.570 (lire 484.500 per 1,025) e la variazione presuntiva del costo-vita è quella da lei indicata. A fine dicembre sarà poi assegnato il conguaglio rapportato alle variazioni effettive.

Su quali quote di pensione

sarà assegnata la dinamica salariale (se ci sarà)? Diciamo intanto, che anche qui esistono speranze assurde, delle quali si rivendica il superamento. Essendo tu in pensione dal febbraio 1989 (cioè successivamente al giugno 1982) se si avrà dinamica salariale, la quota percentuale ti sarà assegnata sulla intera pensione, aggiornata, dal 31 dicembre 1989.

Gruppo di lavoro Inps per i dipendenti enti pubblici soppressi

Il Gruppo di lavoro, istituito dall'Inps per i dipendenti degli enti pubblici soppressi presso il ministero del Tesoro, ha effettuato il seguente comunicato:

I dipendenti degli enti pubblici soppressi possono verificare la propria posizione assicurativa presente negli archivi dell'Inps richiedendo alla sede Inps competente per residenza il "libretto personale" per i periodi contributivi ante 1974 versati a mezzo marche e, per i periodi successivi, l'"estratto conto".

In presenza di eventuali anomalie, purché relative al periodo di servizio prestato presso l'ente soppresso, gli interessati potranno rivolgersi all'apporto "Gruppo di lavoro Inps" che opera presso il ministero del Tesoro - Iged (ex ufficio liquidazioni) della Ragioneria generale dello Stato sito in via Aterno n. 11 telefono (06) 85.51.656 Roma, costituito dalla Direzione generale dell'Inps proprio per revisionare ed aggiornare le posizioni assicurative di tutti i dipendenti degli enti pubblici soppressi.

Al predetto "Gruppo di lavoro Inps" potranno inoltre rivolgersi i lavoratori di aziende edicole o stampatrici e di aziende di volo, già assicurati dalla discolite Casse mutue nazionali di malattia "Giornali quotidiani" e "Gente dell'aria", per il rilascio della certificazione attestante i periodi di malattia precedenti all'1-1-1980 utili per la contribuzione figurativa.

Firma per cambiare gli orari. Firma per cambiarti la vita.

"Le donne cambiano i tempi": una legge per rendere più umani i tempi del lavoro, gli orari della città, il ritmo della vita. La raccolta delle firme inizia il 9 aprile nelle Segreterie Comunali o ai tavoli della tua città.

Le **Donne** del Pci



Ai tavoli puoi richiedere il testo completo della legge.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

ABBONAMENTI ELETTORALI

dal 9 aprile al 26 maggio

Invio per sei giorni settimanali (40 numeri) compreso il Salvagente (7 numeri) escluso domenica Tariffa L. 30.000

Prenotazioni entro e non oltre il 9 aprile

COME CI SI ABBONA

Per sottoscrivere l'abbonamento ci si può servire del bollettino di conto corrente postale versando l'importo sul n. 29972007 intestato all'Unità, via dei Taurini, 19 - 00185 Roma oppure versando l'importo presso gli uffici propaganda delle sezioni e delle Federazioni del Pci.